

COMUNE DI BULCIAGO
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

**SUGLI INTERVENTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO TEMPORANEO
DEL REDDITO A SEGUITO DELLA CRISI OCCUPAZIONALE**

Art. 1 Finalità

La finalità del presente intervento è quella di intervenire a favore delle famiglie che si trovano in difficoltà a seguito della crisi economica, con lavoratori che hanno perso il proprio lavoro, sono stati collocati in cassa integrazione/mobilità e/o comunque hanno subito una riduzione dell'orario lavorativo che ha compromesso le regolari entrate economiche.

Gli interventi di sostegno si diversificano in:

- 1. concessione di agevolazioni sui costi dei servizi comunali,**
 - 2. erogazione di contributi economici,**
- attraverso l'indizione di un Bando da indire entro il mese di ottobre 2009.**

Art. 2 Beneficiari

Possono rientrare nelle predette agevolazioni **i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno, residenti nel Comune di BULCIAGO dal 1 gennaio 2008**, che si trovano nelle seguenti condizioni lavorative che si sono venute a creare dal 01/01/2009 in avanti:

- a) - i lavoratori/le lavoratrici disoccupati/e da almeno due mesi e che abbiano subito la variazione occupazionale a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, **intendendosi come tale il licenziamento esclusivamente a causa di riduzione del personale o cessazione dell'attività aziendale**, scadenza del contratto a termine non rinnovato (**compresi i contratti di collaborazione a progetto e di somministrazione**) o dimissioni per giusta causa, che non beneficino degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria/straordinaria, **indennità di disoccupazione o di mobilità**)
- b) - i lavoratori/le lavoratrici collocati/e da almeno due mesi in cassa integrazione e **che pertanto sono soggetti ad un abbattimento del 20% della retribuzione per i soli periodi indennizzati da CIGO o CIGS (relativamente alle ore di lavoro non prestate)**
- c) i lavoratori/le lavoratrici collocati/e da almeno due mesi in mobilità
- d) i lavoratori/le lavoratrici **disoccupati da almeno 2 mesi con diritto all'indennità** di disoccupazione ordinaria o ordinaria con requisiti ridotti
- e) i lavoratori/le lavoratrici che da almeno 2 mesi sono interessati da una riduzione dell'orario di lavoro e di **salario**, pari almeno al 50% del limite contrattuale individuale.

Schema riepilogativo beneficiari

Situazione	Decorrenza	Ammortizzatori sociali	Motivazione	Ammontare indennità
Lavoratori disoccupati	da almeno 2 mesi decorrenza gennaio 09	NO	Licenziamento, termine contratto, dimissioni per giusta causa	nessuno
Lavoratori cassintegrati	da almeno 2 mesi decorrenza gennaio 09	Cassa integrazione	Concessa alle aziende per un periodo di 13 settimane, rinnovabili fino ad un massimo di 12 mesi.	80% della retribuzione per le ore di lavoro non prestate, con un max previsto dalle norme di euro 886,31 o euro 1.065,26 lordi.
Lavoratori in mobilità	da almeno 2 mesi decorrenza gennaio 09	Indennità di Mobilità	Esaurimento cassa integrazione straordinaria, licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività, licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda	Importo max euro 886,31 o euro 1.065,26 lordi
Lavoratori con indennità di disoccupazione	da almeno 2 mesi decorrenza gennaio 09	Indennità di disoccupazione ordinaria	Cessazione di attività lavorativa per lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria	60% dell'ultima retribuzione. Importo max euro 886,31 o euro 1.065,26 lordi
Lavoratori con riduzione oraria e di salario > 50%	da almeno 2 mesi decorrenza gennaio 09	NO	Riduzione attività lavorativa	nessuno

(Per i singoli ammortizzatori si fa riferimento alla normativa vigente che ne disciplina i rispettivi contenuti)

Art. 3 - Tipologia delle agevolazioni

I lavoratori/le lavoratrici che si trovano in una delle situazioni sopra descritte possono:

- chiedere il ricalcolo dei costi dei servizi comunali** (Tarsu, refezione e trasporto scolastico) utilizzati da loro stessi o da un altro componente il nucleo familiare anagrafico secondo le modalità riportate nel successivo art. 4 (Modalità ricalcolo Tariffe);
- chiedere l'erogazione di un contributo economico una tantum** a partire dalla propria condizione soggettiva-lavorativa-familiare-reddituale e secondo i criteri riportati nel successivo art. 5 (Erogazione di contributi a sostegno temporaneo del reddito).

I lavoratori/le lavoratrici possono accedere ad entrambi i benefici purchè in possesso dei requisiti necessari. Tali agevolazioni non sono incompatibili tra di loro.

In via prioritaria si procederà al ricalcolo dei costi e successivamente, in base alla rimanente disponibilità economica, all'erogazione del contributo una tantum.

Art. 4 – Modalità ricalcolo costi

Tale agevolazione può essere richiesta dal nucleo familiare che, rientrando nelle categorie previste per i beneficiari, possieda un indicatore ISEE uguale o inferiore ad € 15.000,00 (calcolato considerando la situazione reddituale e patrimoniale dell'anno 2008).

Il ricalcolo dei costi in vigore va effettuato applicando le seguenti riduzioni in %

- | | |
|--|--------------------|
| 1. lavoratori disoccupati senza alcun ammortizzatore sociale (famiglie monoreddito) | riduzione del 100% |
| 2. lavoratori disoccupati senza alcun ammortizzatore sociale (famiglie plurireddito) | riduzione del 60% |
| 3. lavoratori cassintegrati | riduzione del 20% |
| 4. lavoratori in mobilità | riduzione del 30% |
| 5. lavoratori con indennità di disoccupazione ordinaria | riduzione del 40% |
| 6. lavoratori con riduzione oraria e salario > 50% | riduzione del 30% |

L'agevolazione relativa a refezione e trasporto scolastico, si intende riferita ad un unico utilizzatore.

L'agevolazione per la refezione sarà valida per un periodo di mesi 4; potrà essere prorogata o rinnovata per un ulteriore periodo previa istruttoria del servizio sociale e verifica dell'eventuale disponibilità economica.

Art. 5 – Erogazione di contributi a sostegno temporaneo del reddito

n	condizione lavorativa e familiare	Condizione abitativa	isee	contributo	punteggio priorità
1	famiglia monoreddito di lavoratore licenziato o sospeso dal lavoro, senza ammortizzatori sociali	Abitazione in locazione o di proprietà con mutuo	Inferiore ad €15.000,00	€350,00	6
2	famiglia monoreddito di lavoratore licenziato o sospeso dal lavoro, senza ammortizzatori sociali	Abitazione di proprietà o in uso gratuito	Inferiore ad €15.000,00	€150,00	2
3	famiglia monoreddito , di lavoratore licenziato o sospeso dal lavoro con il beneficio di ammortizzatori sociali (C.I.G. –Mobilità) o con riduzione oraria > 50%	Abitazione in locazione o di proprietà con mutuo	Inferiore ad €15.000,00	€200,00	3
4	famiglia monoreddito con figli minori , di lavoratore licenziato o sospeso dal lavoro senza ammortizzatori sociali	Abitazione in locazione o di proprietà con mutuo	Inferiore ad €15.000,00	€500,00	7
5	famiglia monoreddito con figli minori , di lavoratore licenziato o sospeso dal lavoro senza ammortizzatori sociali	Abitazione di proprietà o in uso gratuito	Inferiore ad €15.000,00	€300,00	5
6	famiglia monoreddito con figli minori , di lavoratore licenziato o sospeso dal lavoro con il beneficio di ammortizzatori sociali (C.I.G. –Mobilità) o con riduzione oraria > 50%	Abitazione in locazione o di proprietà con mutuo	Inferiore ad €15.000,00	€250,00	4
7	famiglia monoreddito con figli minori , di lavoratore licenziato o sospeso dal lavoro con il beneficio di ammortizzatori sociali (C.I.G. –Mobilità) o con riduzione oraria > 50%	Abitazione di proprietà o in uso gratuito	Inferiore ad €15.000,00	€100,00	1

Il valore ISEE deve essere calcolato considerando la situazione reddituale e patrimoniale dell'anno 2008.

Nel caso in cui il beneficiario del contributo risulti assegnatario di un alloggio ERP sarà applicato l'abbattimento del 50% sull'importo stabilito.

Relativamente ai lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o straordinaria il contributo sarà ridotto del 20% qualora la retribuzione mensile lorda percepita con l'integrazione guadagni risulti superiore al tetto di legge ovvero ad Euro 886,31 o euro 1.065,26 lordi.

Qualora il lavoratore colpito dalla crisi occupazionale appartenga ad una famiglia plurireddito, a parità di limite ISEE potrà beneficiare di un contributo pari al 50% di quanto previsto per le famiglie monoreddito solo qualora sia interessato da provvedimenti di cessazione o sospensione dal lavoro senza ammortizzatori sociali ed in presenza di un contratto di locazione (escluso ERP) o di mutuo sulla prima casa.

Ai fini dell'erogazione del contributo verrà elaborata una graduatoria di riserva per i lavoratori appartenenti a famiglie plurireddito, i quali potranno beneficiare dei contributi sopra previsti solo previo esaurimento delle richieste delle famiglie monoreddito e nei limiti delle risorse stanziare.

Tali contributi sono incompatibili con contributi erogati da altri Enti pubblici (Stato, Province, Regioni) e dal "Fondo famiglia lavoro" diocesano per le medesime finalità.

Art. 6 - Applicazione criteri di priorità e stesura graduatoria per l'erogazione dei contributi

L'ufficio servizi sociali prenderà visione di tutte le domande che perverranno entro la data di scadenza del bando).

Verificherà la correttezza dell'istanza e degli allegati, riservandosi di contattare direttamente il richiedente nel caso ci fossero incomprensioni o qualora la domanda dovesse risultare mancante di documentazione necessaria.

Ad ogni istanza ritenuta ammissibile al contributo, sarà applicato il punteggio indicato nella precedente tabella come valore di priorità (da punteggio 7 a punteggio 1).

A parità di punteggio di priorità si procederà alla stesura della graduatoria considerando il valore ISEE, a parità di valore ISEE si darà precedenza al richiedente con età anagrafica superiore.

La Giunta Comunale prenderà atto della graduatoria ed autorizzerà il pagamento dei rispettivi contributi.

L'ufficio servizi sociali continuerà a raccogliere le domande dei cittadini anche oltre la scadenza del bando in modo da poter monitorare la situazione ed il bisogno da parte dell'utenza e proporre all'amministrazione l'eventuale rifinanziamento del fondo anche adeguando i criteri inizialmente stabiliti.

Art. 7 - Norme finali

E' facoltà dell'Ente valutare eventuali richieste che, pur non rientrano nei requisiti indicati nel presente dispositivo, esprimono situazioni di disagio lavorativo analogo che vanno ad incidere pesantemente sul sistema reddituale personale o familiare.

In presenza di tali casi l'ufficio Servizi Sociali predisporrà un'istruttoria dettagliata ed esprimerà parere tecnico rispetto all'ammissibilità ai benefici di cui al precedente art. 3.

L'amministrazione si riserva inoltre, al termine del bando, di verificare la tipologia delle richieste pervenute e l'andamento delle stesse e di rifinanziare il fondo, se necessario, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, non escludendo di modificare i criteri stabiliti nei precedenti articoli.

Il responsabile dell'area relativa all'ufficio servizi sociali effettuerà controlli su tutte le dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in possesso del Comune nonché di altri enti della Pubblica Amministrazione.

La resa di dichiarazioni non corrispondenti a verità comporterà la restituzione del contributo e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.